

## I BES NON CERTIFICATI SONO RICOMPARI

Bianchi/Rossi/Urdanch

### Cosa sono i BES?

L'acronimo BES (Bisogni Educativi Speciali) è entrato in uso in Italia dopo l'emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 *"Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"*.

All'interno dell'area dei BES sono comprese tre grandi sotto-categorie:

1. Gli studenti con disabilità certificata legge 104/92
2. Gli studenti con disturbi evolutivi specifici, tra i quali quelli con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) tutelati dalla legge 170/2010
3. Gli studenti con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

La Direttiva precisa che: *"L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse"*.

L'utilizzo dell'acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio della personalizzazione dell'insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato quotidianamente, in modo inclusivo: lo precisa bene anche la Circolare ministeriale n. 8 del 6/03/2013, che presenta alcuni fra gli strumenti pedagogici e didattici ritenuti adeguati al perseguimento del successo formativo degli alunni con BES che, per diverse cause, manifestino varie forme di disagio/svantaggio, anche temporaneo.

### I BES non certificati sono spariti da .....

Però, nei recenti decreti attuativi della Legge 107/2015 (i Decreti 62 e 66 del 2017) i BES non certificati sembrano essere spariti: si parla solo più della disabilità certificata dalla Legge 104/92 e dalla Legge 170/2010 e le tutele previste dalla DM sui BES del 2012 sembrano essere state abrogate!

In particolare fa preoccupare il Decreto 62/2017, e i seguenti decreti ministeriali 740 e 741 del 2017, C.M. 1865/17, nei quali il MIUR spiegano le tutele per la disabilità e per i DSA, ma non parlano nel modo più assoluto degli altri BES.

Lo stesso si può dire dell'Invalsi che, nella Nota *"Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI"*, recita: *"Si ricorda inoltre che le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati né ai sensi della legge n. 104/1992 (alunni con disabilità) né ai sensi della Legge n. 170/2010 (alunni con disturbi specifici di apprendimento), svolgono le prove INVALSI standard al computer senza strumenti compensativi."*

In pratica, le tutele che erano state inserite dalla Direttiva Profumo del 2012 per gli alunni con BES senza certificazione di disabilità o di DSA vengono abrogate ... in silenzio e senza motivazioni.

Ne è un'ulteriore conferma il Regolamento Invalsi del 21 febbraio "Elenco studenti elettronico classi 3 secondarie di primo grado. Indicazioni operative per gli allievi con DVA (diversamente abili: sigla poco usata nelle scuole) e con DSA " per lo svolgimento delle prove per le classi terze della scuola secondaria di primo grado (ex terza media) per gli studenti diversamente abili, con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, che affirma:

*"Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 62/2017 l'attribuzione di misure dispensative/compensative è riservata solo a:*

- 1. allievi con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 (art. 11, comma 4 del D. Lgs. 62/2017), di seguito DVA (Diversamente Abili);*
- 2. allievi con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge n.170/2010 (art. 11, comma 9 del D. Lgs. 62/2017), di seguito DSA.*

***Tutte le altre tipologie di allievi con Bisogni educativi speciali (BES) svolgono le prove INVALSI computer based (CBT) standard, SENZA alcuna misura dispensativa/compensativa. L'attribuzione di misure dispensative/compensative è competenza e responsabilità del Dirigente scolastico che provvede alla loro indicazione nell'Elenco studenti elettronico in stretta e formale coerenza con quanto previsto dal PEI per i DVA e dal PDP per i DSA.*** ([https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/indicazioni\\_dva\\_dsa\\_elenco\\_studenti\\_elettronico\\_g8.pdf](https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/indicazioni_dva_dsa_elenco_studenti_elettronico_g8.pdf))

**Cosa significa praticamente ciò?** Che, secondo l'Invalsi, tutte le altre tipologie di allievi con BES dovrebbero svolgere le prove INVALSI computer based (CBT) standard, SENZA alcuna misura dispensativa/compensativa. Un allievo borderline non certificato, ad esempio, con difficoltà nella comprensione del testo e nell'area logico matematica, non potrà utilizzare misure compensative né dispensative (es. mappe, schemi, più tempo, ...) durante la prova Invalsi, pur avendole usate durante l'anno perché scritte nel suo piano didattico, deciso dai suoi docenti. Lo stesso vale per i ragazzi con svantaggio sociale, culturale e linguistico individuati dalla scuola.

La Nota Ministeriale n. 2936 del 22/02/2018 scioglie ogni dubbio: «*Si ricorda inoltre che le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati né ai sensi della Legge n. 104/1992 (alunni con disabilità) né ai sensi della Legge n. 170/2010 (alunni con disturbi specifici di apprendimento), svolgono le prove INVALSI standard al computer senza strumenti compensativi*».

E' vero che queste prove non fanno più parte dell'esame (come, invece, succedeva fino all'anno scorso nella scuola secondaria di primo grado) e, quindi, non incidono sul suo esito anche se il risultato non fosse positivo, ma non è una buona giustificazione. In pratica è come se, con gli ultimi decreti, il legislatore negasse l'esistenza dei BES non certificati, tornando così indietro di quasi sei anni: o le famiglie portano a scuola una certificazione medica o la scuola tratterà tutti nello stesso modo, indipendentemente dalle

loro diversità . (Quando uscirà questo nostro articolo, le prove Invalsi saranno già state svolte nelle scuole, che, si spera, abbiano saputo dare una adeguata interpretazione agli ultimi documenti dell'Invalsi, in un'ottica inclusiva)

Non è da meno, purtroppo, il Decreto 66/2017, che si intitola “ *Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107...*”, senza tener conto che l'inclusione è di tutti gli alunni, come giustamente afferma l'articolo 1 “*l'inclusione scolastica (...) risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno*”.

Tutto a posto, quindi? No, perché l'incongruenza si vede subito al successivo articolo 2 dello stesso decreto, dove si dice che tutto il resto del decreto si applica esclusivamente agli alunni “*con disabilità certificata*”.

**L'inclusione è diversa dall'integrazione!** È un agire quotidiano, che ha come destinatari tutti gli alunni/studenti che vivono in uno stesso ambiente di apprendimento, predisposto per tutta la classe. L'inclusione richiede che i docenti siano in grado di impostare processi di apprendimento adeguati a tutti gli alunni, per rispondere alle loro esigenze e alle loro potenzialità. Per questo la Direttiva MIUR del 27/12/2012 afferma: «*è sempre più urgente adottare una didattica che sia 'denominatore comune' per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno: una didattica inclusiva più che una didattica speciale*»

**“Inclusione” significa accoglienza; significa creare pari opportunità per tutti!**

## **I BES non certificati sono ricomparsi**

È inutile dire che tutti questi “detti e non detti” hanno provocato una certa preoccupazione nelle scuole, che hanno interpretato in modo diverso, le parole o non parole del legislatore. Finché, però, qualcosa al MIUR deve essere successo, perché **nelle indicazioni sugli esami ... i BES sono ricomparsi!**

**Per le scuole secondarie di secondo grado, il 2 maggio 2018** è uscita l'O.M. n 350 “*Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie Anno scolastico 2017/2018, dove l' art. 23, **Esame dei candidati con DSA e BES, in continuità con lo scorso anno scolastico**, conferma che anche per **gli studenti con BES non certificati**, formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite opportune indicazioni per consentir loro di sostenere adeguatamente l'esame di Stato, tenendo conto delle loro specifiche situazioni soggettive e sulla base del loro PDP. **“In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli***

*studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il **diploma** conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore."*

**Per le scuole secondarie di primo grado**, il 9 maggio 2018 è uscita la Nota MIUR n. 7885 "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti" che, per fortuna, lascia alla Commissione di esame la possibilità di tutelare anche gli studenti con BES non certificati.

*"Modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES) (...) Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa - né gli strumenti compensativi di cui alla nota 3 giugno 2014, n. 3587, superata dal nuovo quadro normativo. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata."*

Interessanti, inoltre, alcune affermazioni contenute nella Nota MIUR n. 0001143 del 17/05/2018, avente come oggetto "L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno".

*"La scuola del nuovo millennio tiene conto di due dimensioni equamente importanti: da una parte, la cura e il dovere di riconoscere l'unicità delle persone e rispettarne l'originalità e, dall'altra, la capacità di progettare percorsi educativi e di istruzione personalizzati nell'ambito del contesto classe, in un delicato equilibrio fra persona e gruppo, in una dinamica che si arricchisce dei rapporti reciproci e della capacità di convivenza e rispetto civile. Laddove l'istituzione scolastica perda di vista la persona per il sistema, o viceversa, rischia di divenire uno "(...) strumento di differenziazione sempre più irrimediabile. "*

Preoccupano, però, altre affermazioni della stessa nota che invitano "i docenti e i dirigenti che contribuiscono a realizzare una scuola di qualità, equa e inclusiva" ad andare oltre le etichette e le classificazioni, progettando "modi nuovi di fare scuola che aiutino ciascuno a scoprire e a far crescere le proprie competenze e capacità, maturare la consapevolezza che "apprendere" è una bellissima opportunità fortemente legata alla concretezza e alla qualità della vita.."

Solo parole o idee realizzabili? Le scuole riusciranno, attraverso la condivisione della recente nota, ad "operare nell'ottica descritta di semplificazione, ottimizzazione delle procedure e valorizzazione della professionalità docente (...). al fine di elaborare curricula verticali e di assicurare la predisposizione di ambienti di apprendimento coinvolgenti e partecipati oltre che di scelte didattiche efficaci ed ineludibili per far crescere nuove generazioni di cittadini consapevoli, ciascuno con i propri talenti, capacità e competenze, che prendano in carico il cambiamento sostenibile del Paese per un futuro migliore." ?